Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 gennaio 1983** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 dicembre 1982.

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Milano - istituto di clinica chirurgica - centro per il trapianto di fegato ed organi annessi al prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale maggiore di Milano, in data 8 settembre 1982, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica III centro per il trapianto di fegato ed organi annessi;

Visto il parere favorevole espresso in data 7 ottobre 1982 dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 ottobre 1982;

Vista la nota n. 1350/80 del 27 novembre 1981 con la quale il presidente dell'ospedale maggiore di Milano ha comunicato la consistenza effettiva del personale paramedico del centro per il trapianto di fegato ed organi annessi;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati dall'Istituto superiore di sanità ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il Regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di Milano - istituto di clinica chirurgica III - centro per il trapianto di fegato ed organi annessi, e autorizzato alle attività di:

a) prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di pancreas di cadavere prelevato in Italia o importato dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del centro per il trapianto di fegato ed organi annessi dell'ospedale maggiore di Milano dai seguenti sanitari:

prof. Dinangelo Galmarini, direttore del centro per il trapianto di fegato ed organi annessi e direttore della cattedra di chirurgia sperimentale dell'Università degli studi di Milano;

prof. Walter Montorsi, direttore dell'istituto di terza clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

prof. Giuseppe Pezzuoli, direttore dell'istituto di seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

prof. Giorgio Vincre, direttore della cattedra di terza patologia chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

dott. Giovanni Cantaluppi, assistente della cattedra di terza patologia chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

dott. Maurizio Doglia, ricercatore della cattedra di chirurgia sperimentale - centro per il trapianto di fegato;

dott.ssa Maria Paola Fabiani, assistente della cattedra di chirurgia sperimentale - centro per il trapianto di fegato;

prof. Luigi Rainero Fassati, aiuto della terza clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

dott. Umberto Fox, aiuto della terza clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

dott. Fabrizio Galeotti, assistente della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

dott. Marco Montorsi, ricercatore della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

dott. Giorgio Rossi, assistente della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

dott. Gian Paolo Spina, aiuto della seconda clinica chirurgica dell'Università di Milano;

dott. Piero Zannini, assistente della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

prof. Giorgio Damia, direttore dell'istituto di anestesia e rianimazione;

prof.ssa Laura Tarenzi, aiuto dell'istituto di anestesia e rianimazione;

dott.ssa Giovanna Ferrari, assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione;

dott. Claudio Fochi, assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione;

dott.ssa Nicoletta Fraschini, assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione;

dott. Luciano Gattinoni, assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione;

dott. Gaetano Iapichino, assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione;

dott. Antonio Pesenti, ricercatore dell'istituto di anestesia e rianimazione;

dott. Emilio Trabucchi, aiuto della terza clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale maggiore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(6459)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 1982.

Integrazione della distinta e del bollettino di conto corrente postale per il versamento diretto in esattoria delle ritenute operate su somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 3 novembre 1982, n. 835, che prevedono l'obbligo di effettuare una ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio e 13 dicembre 1979, con i quali sono stati approvati, tra gli altri, i modelli di distinta e di bollettino di conto corrente postale per il versamento in esattoria delle ritenute operate dai sostituti di imposta ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerato che per la riscossione della ritenuta di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, si rende necessaria l'istituzione di un codice di tributo;

Decreta:

Art. 1.

Per la riscossione della ritenuta operata ai sensi dell'art. 3 della legge 3 novembre 1982, n. 835, è istituito il numero di codice esattoriale 1011, la cui legenda è: « Ritenute su borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ».

Art. 2.

La distinta mod. 6, modulario F, imposte 506 e il bollettino di conto corrente postale mod. 1, modulario F, imposte 501, sono integrati con il numero di codice 1011. Fino all'approntamento dei modelli con l'indicazione a stampa del numero di codice 1011, è consentita la utilizzazione dei modelli approvati con i decreti ministeriali del 26 luglio e 13 dicembre 1979, opportunamente adattati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1982

Il Ministro: FORTE

(6454)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 dicembre 1982.

Premio supplementare al mantenimento delle vacche nutrici per la campagna 1982-83 e modificazioni al decreto ministeriale 22 giugno 1981.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1198/82 del 18 maggio 1982, che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il regolamento (CEE) n. 1244/82 della commissione del 19 maggio 1982 che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione dei premi previsti dal regolamento (CEE) n. 1357/80;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 305, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore delle carni bovine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità europea;

Vista la legge 1° agosto 1981, n. 423, con la quale vengono definiti specifici interventi a favore dell'agricoltura, ed in particolare l'art. 6 che autorizza l'A.I.M.A. al pagamento del premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici di cui all'art. 3, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 1357/80 demanda agli Stati membri la facoltà di fissare l'importo del premio supplementare entro un limite massimo di 25 ECU per capo definendo altresì gli aventi diritto;

Considerato che, per rendere il provvedimento efficace, si ritiene opportuno fissare l'entità del premio supplementare in L. 32.225 per capo estendendolo a tutti gli allevatori per i quali è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 giugno 1981) è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il premio supplementare di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80 è fissato per la campagna 1982-83 in L. 32.225 (25 ECU).

Art. 3.

L'A.I.M.A. procede direttamente al pagamento del premio supplementare sulla base degli elenchi di liquidazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici trasmessi dagli organi regionali.

Il premio supplementare può essere pagato dall'A.I.M.A. congiuntamente al premio di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1357/80.

Art. 4.

Ai fini della liquidazione del premio supplementare gli organi regionali devono inviare all'A.I.M.A. l'elenco come da allegato 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1981, completo dei dati di cui alla colonna 8 e della dichiarazione di liquidazione sia per il premio che per il premio supplementare.

Qualora l'elenco di liquidazione sia già stato trasmesso all'A.I.M.A. deve essere inviato un nuovo elenco delle domande ammesse a liquidazione compilato in conformità dell'allegato al presente decreto e completato con la dichiarazione di liquidazione del solo premio supplementare.

Nel far riferimento ai nominativi ed al numero dei capi per i quali si liquida il premio supplementare, gli organi regionali devono tener conto di eventuali aggiornamenti a seguito degli accertamenti eseguiti in applicazione della normativa comunitaria.

Roma, addì 30 dicembre 1982

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 4

Schema di elenco delle domande ammesse a liquidazione - Campagna .

Regione . Provincia . . Ufficio .

ELENCO N. .

Corresponsione del premio e del premio supplementare per il mantenimento in vita di vacche nutrici. Regolamento (CEE) n. 1357/80 del 5 giugno 1980 e . . previe verifiche di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) . e di cui all'art. 4 del decreto ministeriale .

Importo unitario del premio ECU . . pari a L. .
Importo unitario premio supplementare ECU . . pari a L. .

Numero d'ordine dell'elenco (1)	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del produttore	Luogo e data di nascita	Indirizzo Via - N. - C.A.P. - Comune	Numero vacche nutrici	Importo da pagare per il premio da parte dell'istituto bancario incaricato in lire (2)	Importo da pagare per il premio supplementare da parte dell'istituto bancario incaricato in lire
1	2	3	4	5	6	7	8
						Totale	Totale .

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.
(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di vacche e l'importo unitario.

N.B. — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, l'importo globale dei premi nonché il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione.

Viste le domande degli allevatori elencate nei numeri . . fogli costituenti l'elenco;

Effettuate verifiche di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. . . e di cui all'art. 4 del decreto ministeriale . . si liquidano gli importi specificati nelle colonne 7 e 8 a fianco di ciascun nominativo per le somme complessive rispettivamente di L. . . . per il premio e di L. . . per il premio supplementare corrispondenti agli importi unitari per il totale dei capi indicato nella colonna 6.

Timbro

Il direttore dell'ufficio

Data, ...

(6492)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 dicembre 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Ceretti e Tanfani, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1980, n. 354, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ceretti e Tanfani, con sede in Milano, via Durando, 18, e autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il programma predisposto dal commissario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata e autorizzato con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 e le successive variazioni autorizzate con decreti ministeriali in data 22 marzo 1982 e 14 maggio 1982;

Vista l'istanza del commissario, in data 25 ottobre 1982, volta ad ottenere la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta per consentire la realizzazione del programma suddetto;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 26 novembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ceretti e Tanfani, con sede in Milano, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 9 dicembre 1982.

Il presente decreto sara comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6528)

DECRETO 29 dicembre 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Re.Co.Ve.Co., in Castiglione della Pescaia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 18 novembre 1982 con cui il tribunale di Grosseto ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Re.Co.Ve.Co. (Revisioni contabili verifiche controlli), con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio di impresa ed è nominato commissario il dott. Giandomenico Righini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Re.Co.Ve.Co. (Revisioni contabili verifiche controlli), quale società collegata con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., autorizzare la continuazione dell'esercizio e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Re.Co.Ve.Co. (Revisioni contabili verifiche controlli), con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Industria manifatture tessili, A. Paoletti - I.M.T.A.P., secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giandomenico Righini, nato a Verona il 26 settembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, La Nazione.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6529)

DECRETO 29 dicembre 1982.

Assoggettamento della S.r.l. Expo sud, in Castiglione della Pescaia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 18 novembre 1982 con cui il tribunale di Grosseto ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Expo sud, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giandomenico Righini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dallo art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Expo sud, quale società collegata con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., autorizzare la continuazione dell'esercizio e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P.;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Expo sud, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P. secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giandomenico Righini, nato a Verona il 26 settembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, La Nazione.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6521)

DECRETO 29 dicembre 1982.

Assoggettamento della S.r.l. Commerciale Palermo, in Castiglione della Pescaia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 18 novembre 1982 con cui il tribunale di Grosseto ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Commerciale Palermo, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giandomenico Righini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Commerciale Palermo, quale società collegata con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., autorizzare la continuazione dell'esercizio e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P.;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Commerciale Palermo, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giandomenico Righini, nato a Verona il 26 settembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, La Nazione.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6520)

DECRETO 29 dicembre 1982.

Assoggettamento della S.r.l. Arredo casa, in Castiglione della Pescaia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 5 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 18 novembre 1982 con cui il tribunale di Grosseto ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Arredo casa con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P. ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giandomenico Righini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Arredo casa, quale società collegata con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., autorizzare la continuazione dell'esercizio e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P.;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Arredo casa, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giandomenico Righini, nato a Verona il 26 settembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, La Nazione.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6519)

DECRETO 29 dicembre 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Commerciale Paoletti, in Firenze, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 18 novembre 1982 con cui il tribunale di Grosseto ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Commerciale Paoletti con sede legale in Firenze e sede amministrativa in Grosseto, via Arno n. 3, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giandomenico Righini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Commerciale Paoletti, quale società collegata con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., autorizzare la continuazione dell'esercizio e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Commerciale Paoletti, con sede legale in Firenze e sede amministrativa in Grosseto, via Arno n. 3, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P. secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giandomenico Righini, nato a Verona il 26 settembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore, La Nazione.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6525)

DECRETO 29 dicembre 1982.

Assoggettamento della S.r.l. No.Ma.Tes., in Grosseto, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 18 novembre 1982 con cui il tribunale di Grosseto ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. No.Ma.Tes. (Noleggio macchine tessili) con sede in Grosseto, via Arno n. 3 nonchè il collegamento della stessa società con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P. ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giandomenico Righini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. No.Ma.Tes. (Noleggio macchine tessili), quale società collegata con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., autorizzare la continuazione dell'esercizio e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P.

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. No.Ma.Tes. (Noleggio macchine tessili) con sede in Grosseto, via Arno n. 3 è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. In-

dustria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P. secondo le norme del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giandomenico Righini, nato a Verona il 26 settembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore, La Nazione.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6526)

DECRETO 29 dicembre 1982.

Assoggettamento della S.p.a. I.F.I.P., in Castiglione della Pescaia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 18 novembre 1982 con cui il tribunale di Grosseto ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. I.F.I.P. (Istituto finanziario italiano popolare) con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P. ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giandomenico Righini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. I.F.I.P. (Istituto italiano finanziario popolare), quale società collegata con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., autorizzare la continuazione dell'esercizio e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. I.F.I.P. (Istituto finanziario italiano popolare) con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giandomenico Righini, nato a Verona il 26 settembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore, La Nazione.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6523)

DECRETO 29 dicembre 1982.

Assoggettamento della S.r.l. Corredi sud, in Castiglione della Pescaia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 18 novembre 1982 con cui il tribunale di Grosseto ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Corredi sud con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P. ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982 con cui e posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giandomenico Righini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Corredi sud, quale società collegata con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., autorizzare la continuazione dell'esercizio e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P.;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Corredi sud, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P. secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giandomenico Righini, nato a Verona il 26 settembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nei seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore, La Nazione.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6522)

DECRETO 29 dicembre 1982.

Assoggettamento della S.r.l. Sud Factoring, in Castiglione della Pescaia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 18 novembre 1982 con cui il tribunale di Grosseto ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Sud Factoring con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P. ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giandomenico Righini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Sud Factoring, quale società collegata con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., autorizzare la continuazione dell'esercizio e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P.;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Sud Factoring, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P. secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giandomenico Righini, nato a Verona il 26 settembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nei seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore, La Nazione.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6530)

DECRETO 29 dicembre 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Textile Shop, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 18 novembre 1982 con cui il tribunale di Grosseto ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Textile Shop, con sede legale in Milano e sede amministrativa in Grosseto, via Arno n. 3, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giandomenico Righini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Textile Shop, quale società collegata con la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., autorizzare la continuazione dell'esercizio e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Textile Shop, con sede legale in Milano e sede amministrativa in Grosseto, via Arno n. 3, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., secondo le norme del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giandomenico Righini, nato a Verona il 26 settembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nei seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore, La Nazione.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6524)

DECRETO 29 dicembre 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Co.Gra.Me., in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 4 novembre 1982 con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Co.Gra.Me. - Compagnia grafica meridionale, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con l'impresa individuale Achille Lauro, e quindi con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti 19 febbraio 1982, emessi di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982 con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, con sede in Napoli, è di-

sposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Visto il decreto in data 1° luglio 1982, in cui è nominato commissario in sostituzione del dott. Carlo Alhadeff, l'avv. Giuseppe Batini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre la amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Co.Gra.Me. - Compagnia grafica meridionale, quale società collegata con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nelle procedure di amministrazione straordinaria disposte per le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Co.Gra.Me. - Compagnia grafica meridionale, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo n. 45, è posta in amministrazione straordinaria, collegata con quella delle S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, di Napoli e con le altre imprese del gruppo già poste in amministrazione straordinaria, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario l'avv. Giuseppe Batini, nato a Pisa il 26 giugno 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nei seguenti quotidiani: il Sole-24-Ore e Il Mattino.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6527)

DECRETO 30 dicembre 1982.
Provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria del gruppo Liquigas-Liquichimica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 aprile 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica meridionale, Liquichimica biosintesi, Liquichimica Augusta, con sede in Milano, autorizzando per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 aprile 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, Tresit, I.C.I.R. con sede in Milano, autorizzando per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 maggio 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1980, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Liquifarm - Cip Zoo, con sede in Milano, Meridalma - Meridionale alimenti e mangimi, Eurobio, Edilproget, Cip Zoo avicola, Cip Zoo zootecnica, Cip Zoo alimentari, con sede in Brescia, autorizzando per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette, ed è nominato commissario il dottor Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 giugno 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 giugno 1980, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Immobiliare agricola Commenda, Liquifarm - Gruppo industria alimentare (G.I.A.), I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, Immobiliare Liquigas, con sede in Milano, autorizzando per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette, e le S.p.a. Liquichimica Sud, Liquifarm industriale, Centro biochimico nutrizionale - CEBIN, Liquichimica del Basento, Liquichimica Premix, con sede in Milano, nominando commissario delle predette imprese il dott. Eugenio Carbone;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 luglio 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1980, con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquigas italiana, con sede in Milano, autorizzando per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 febbraio 1981, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1981, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Estigas Sarda, Estigas città, Domogas con sede in Milano, autorizzando per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1982), con il quale è stato revocato l'incarico di commissario al dott. Eugenio Carbone, e, in sua sosti-

tuzione, il dott. Enrico Baldazzi è stato nominato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica meridionale, Liquichimica biosintesi, Liquichimica Augusta, Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, Tresit, I.C.I.R., Liquifarm - Cip Zoo, Meridalma - Meridionale alimenti e mangimi, Eurobio, Edilproget, Cip Zoo avicola, Cip Zoo zootecnica, Cip Zoo alimentari, Immobiliare agricola Commenda, Liquifarm - Gruppo industrie alimentari (G.I.A.), I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, Immobiliare Liquigas, Liquichimica Sud, Liquifarm industriale, Centro biochimico nutrizionale - CEBIN, Liquichimica Premix, Liquigas italiana, Estigas Sarda Estigas città, Domogas e Liquichimica del Basento;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1982), con il quale il decreto di cui alla premessa precedente è stato riprodotto con integrazione della motivazione;

Vista la decisione n. 686 del 5 luglio 1982, con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione 3ª) ha annullato i decreti, di cui alle due premesse precedenti, per la mancata preventiva audizione del commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in relazione all'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'atto di appello proposto al Consiglio di Stato avverso la decisione sopra menzionata;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1982), col quale il dott. Eugenio Carbone è stato, in esecuzione della sopra menzionata decisione, reintegrato provvisoriamente nell'incarico di commissario straordinario dal quale era stato revocato;

Ritenuto che, persistendo, alla luce anche delle ulteriori risultanze acquisite, le ragioni per le quali il dott. Eugenio Carbone era stato revocato dall'incarico di commissario straordinario delle imprese sopra menzionate, sia necessario procedere alla rinnovazione di tale revoca, conformando il procedimento relativo alle indicazioni contenute nella sentenza esecutiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Vista la nota n. 2782 del 21 luglio 1982, con la quale e stato comunicato al dott. Eugenio Carbone l'avvenuto accertamento, da parte della commissione d'indagine nominata con decreto ministeriale 25 luglio 1981, della sua appartenenza alla associazione segreta « Loggia massonica P2 » con conseguente pregiudizio del rapporto fiduciario posto a base dell'incarico di commissario straordinario conferitogli secondo una valutazione di affidabilità ora venuta meno;

Visto che con la stessa nota, di cui alla premessa precedente, sono stati mossi al dott. Eugenio Carbone i seguenti addebiti:

a) gli adempimenti procedurali (formazione dell'inventario, deposito degli stati passivi, relazioni semestrali) nonché la presentazione del programma di cui all'art. 2 della legge n. 95/1979 sono avvenuti con notevole ritardo rispetto ai tempi imposti dalla legge o fissati dall'organo di controllo, ostacolando il tempestivo esercizio della funzione di vigilanza sulla procedura da parte dell'Autorità di governo;

b) sono stati assunti alle dipendenze dello I.Pla.Ve. undici nuovi impiegati, nonostante la società avesse circa la metà dei propri 1.000 dipendenti in Cassa integrazione guadagni; sono stati concessi senza giustificato motivo miglioramenti retributivi a circa 70 impiegati; è stata concessa agli impiegati in Cassa integrazione la differenza di retribuzione fino all'importo integrale dello stipendio; sono stati concessi un rimborso e un'integrazione salariale ai membri del Consiglio di fabbrica in occasione delle numerose riunioni sindacali, nonostante la società abbia fatto registrare una perdita di gestione di circa 6 miliardi di lire nel 1981;

c) sono stati effettuati prelievi personali dal dott. Eugenio Carbone, che risulta ancora debitore verso la procedura per L. 10.916.500, nonostante che il Comitato di sorveglianza avesse rilevato l'inammissibilità di tali prelievi;

d) sono state avviate, senza adeguato esame della loro fondatezza, procedure contenziose per le quali risultano avanzate richieste di compensi professionali per circa 3 miliardi di lire;

Vista la nota n. 3204 del 6 settembre 1982, con la quale è stato mosso al dott. Eugenio Carbone il seguente altro addebito: nel periodo 24 dicembre 1980-10 aprile 1981 sono intervenuti trasferimenti di fondi tra società del gruppo. Tali finanziamenti (per lire 1.250 milioni a carico dell'Immobiliare Liquigas, per lire 1.000 milioni a carico di Estigas città e per lire 1.610 milioni a carico della Liquigas) non sono in alcun modo garantiti e per quelli destinati a Liquifarm Cip Zoo, Cip Zoo alimentari, Cip Zoo avicola, Edilproget, Meridalma non vi è possibilità di recupero;

Visto che con le stesse note, di cui alle precedenti premesse, il dott. Eugenio Carbone è stato invitato a fornire le proprie eventuali deduzioni, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, ed agli effetti degli articoli 37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le note in data 31 agosto, 14 e 15 settembre, ancora 15 settembre, 27 settembre, 14 ottobre ed ancora 14 ottobre 1982, con le quali il dott. Eugenio Carbone ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni agli addebiti contestatigli;

Ritenuto che, contrariamente a quanto controdedotto, ai commissari delle imprese in amministrazione straordinaria è applicabile l'art. 4, undicesimo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (con il successivo art. 6 riguardante solamente i dipendenti di pubbliche amministrazioni), per il quale essi possono essere assoggettati a revoca in conseguenza della mera accertata appartenenza ad associazioni segrete e come determinata da giusta causa; ritenuto altresì, nello stesso senso, che secondo i principi generali di diritto, appare necessaria la permanenza del rapporto fiduciario negli incarichi svolti per conto della pubblica amministrazione e nell'interesse generale, specie se comportanti l'esercizio di rilevanti poteri discrezionali e l'assolvimento di compiti delicati;

Ritenuto che la menzionata commissione d'indagine ha dichiarato attendibile l'appartenenza del dottor Eugenio Carbone alla « Loggia massonica P2 » anche posteriormente alla trasformazione della stessa in associazione segreta e ciò in base ad elementi certi di prova, quali la rinnovata iniziazione del 1° gennaio 1977 in epoca di organizzazione dell'associazione segreta e l'avvenuto posteriore pagamento di quote sociali, implicante quanto meno adesione volontaria a tale iniziazione pur in ipotesi frutto di unilaterale disegno dell'organizzatore, sì da far presumere la consapevolezza della partecipazione all'associazione segreta e delle sue finalità contrarie alla legge;

Ritenuto che l'asserito corretto comportamento del dott. Eugenio Carbone nella trattazione di importanti affari di Stato, nonostante contrarie pressioni massoniche, nel periodo anteriore alla trasformazione della Loggia P2, non lo esime dalle conseguenze della posteriore sua appartenenza alla stessa Loggia divenuta associazione segreta, alle cui finalità illecite anzi egli ha potuto dare maggiore consistenza con l'apporto, in ipotesi anche solo formale, della propria rilevante personalità, del prestigio delle funzioni statali esercitate e della esteriore reputazione per esse conseguita;

Ritenuto comunque, ed anche indipendentemente dalla valutazione della sua appartenenza all'associazione segreta « Loggia massonica P2 », che il dottor Eugenio Carbone ha esercitato i propri poteri e svolto l'attività di commissario in maniera inadeguata e tale da compromettere i risultati delle amministrazioni straordinarie affidategli nella loro duplice finalità di soddisfazione delle ragioni creditorie e di risanamento delle imprese in crisi, come è desumibile dai seguenti altri addebiti contestatigli:

a) i notevoli e pregiudizievoli ritardi di adempimenti procedurali (formazione dell'inventario, depositi degli stati passivi, relazioni semestrali, programma con relativi piani di risanamento), tali da ostacolare il tempestivo esercizio della funzione di vigilanza e da considerarsi non giustificabili con la situazione di dissesto delle imprese in amministrazione straordinaria e ancor meno con la inadeguata disciplina normativa delle procedure, in quanto tali adempimenti devono avvenire proprio in detto quadro normativo e dare conto tempestivo di quelle situazioni nella loro iniziale consistenza e successiva graduale evoluzione, sì da porsi come attività ineludibile da qualsiasi altra esigenza;

b) relativamente alla società I.Pla.Ve.: le nuove assunzioni di lavoratori dipendenti trovavano impedimento nella presenza di circa 500 lavoratori dipendenti in Cassa integrazioni guadagni, mentre i maggiori costi di carattere temporaneo per eventuali trasferte di costoro non costituivano valida giustificazione della deroga a tale impedimento; i miglioramenti retributivi a taluni lavoratori dipendenti non sono stati specificamente giustificati con l'indicazione delle rispettive posizioni contrattuali; non è stata fornita alcuna adeguata giustificazione della integrazione della differenza di retribuzione ai lavoratori dipendenti in Cassa integrazione guadagni, nonché del rimborso e dell'integrazione salariale ai membri del consiglio di fabbrica; ne è risultata aggravata la perdita di gestione di circa sei miliardi di lire nel 1981;

c) il maggior prelievo di L. 7.533.000 riscosso dal dott. Eugenio Carbone, rispetto ai compensi spettantigli, dovuto quanto meno a difetto di scrupolosa attenzione nell'erogazione di somme nel proprio interesse;

d) l'avvio di un numero rilevantissimo di procedure contenziose comportanti gravosissimi compensi professionali, indice di non sufficiente ponderazione delle controversie relative e della loro eventuale fondatezza o quanto meno della possibilità di loro risoluzione non contenziosa;

e) i trasferimenti di fondi fra imprese del gruppo i quali (a parte l'ammissibilità di finanziamenti reciproci fra imprese in amministrazione straordinaria facenti parte dello stesso gruppo e la necessità o meno che essi vengano specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza nella fase anteriore alla esecutività del programma) sono avvenuti da una impresa all'altra senza alcuna garanzia o adeguata valutazione delle possibilità di restituzione, per lo più sul presupposto che i crediti conseguenti sarebbero stati prededucibili, contrariamente all'orientamento giurisprudenziale contrario e secondo una interpretazione della legge (art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95), del tutto personale, ovvero sul presupposto che l'attivo delle imprese finanziate si sarebbe incrementato per effetto di azioni revocatorie di pagamento dal risultato positivo solamente eventuale, aprendo così adito a conseguenti eventuali danni per le imprese finanziatrici per effetto della mancata restituzione e a pregiudizio per i rispettivi creditori;

Ritenuto altresì che le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo Liquigas, nella loro attuale fase, sono essenzialmente orientate verso la liquidazione, cosicché si rende opportuno il loro affidamento a commissari particolarmente esperti di procedure concorsuali al fine di dare maggior impulso agli adempimenti satisfattivi delle ragioni dei creditori;

Vista la propria relazione al CIPI di cui alla nota n. 43412 del 25 ottobre 1982;

Visto il parere conforme espresso dal CIPI il 22 dicembre 1982 previo ordine del giorno del 17 dicembre 1982;

Vista la lettera di dimissioni presentata dall'avvocato Carlo Alberto Facchino in data 22 dicembre 1982;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in relazione agli articoli 37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, undicesimo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17;

Decreta:

Art. 1.

I decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio 1982, 24 marzo 1982 e 7 agosto 1982, sono sostituiti dal presente decreto.

Art. 2.

Il dott. Eugenio Carbone è revocato dall'incarico di commissario nelle amministrazioni straordinarie delle imprese indicate nelle premesse.

Art. 3.

Sono accettate le dimissioni presentate dall'avvocato Carlo Alberto Facchino.

Art. 4.

Il dott. Enrico Baldazzi è confermato commissario nelle amministrazioni straordinarie delle imprese indicate nelle premesse.

Roma, addì 30 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6518)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **956**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Benedetto », in Opera, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 22 luglio 1981, integrato con due dichiarazioni del 16 e 24 luglio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Benedetto », in località Noverasco del comune di Opera (Milano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima, con il patrimonio proveniente dalla donazione disposta dall'opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano, in Milano, con atto pubblico 9 giugno 1981, n. 42168 di repertorio, a rogito dott. Ermanno Casero, notaio in Milano, consistente in un immobile costituito da un terreno sito in comune di Opera (Milano), su cui insiste il sacro edificio con annessi e la casa canonica, il tutto descritto nella perizia giurata 31 marzo-2 aprile 1981 del geom. Anselmo Sanguini e valutato in L. 200.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1982
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 328

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **957**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della « Beata Vergine Assunta », in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della «Beata Vergine Assunta », in Torino. La chiesa parrocchiale anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine e di S. Giovanni Battista, in Torino, con atto pubblico 2 marzo 1976, numero 30223 di repertorio, a rogito dott. Luigi Ballario, notaio in Torino, consistente in un immobile con annesso terreno, situato in comune di Usseaux (Torino), il tutto descritto nella perizia giurata 25-26 agosto 1980 del geom. Mario Portaluri e valutato in L. 450.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1982
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 331

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **958**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Maria Assunta dalle parrocchie di S. Rocco e di S. Giovanni Battista, in Borzonasca.

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari 10 agosto 1981, relativo alla separazione della parrocchia di S. Maria Assunta, in frazione Temossi del comune di Borzonasca (Genova), dalle parrocchie di S. Rocco, in frazione Acero, e di S. Giovanni Battista, in frazione Belpiano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1982
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 330

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **959**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Michele arcangelo » dal comune di Cantalice al comune di Rieti.

N. 959. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rieti 1° ottobre 1975, integrato con una dichiarazione del 1° aprile 1979, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Michele Arcangelo » dal comune di Cantalice (Rieti) alla località Micioccoli o Madonna dell'Orto del comune di Rieti, con il mutato titolo di « S. Maria Madre della Chiesa ».

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1982
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 329

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI BARI

Facoltà di farmacia:
laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
meccanica razionale.

UNIVERSITA' DI CAGLIARI

Facoltà di farmacia:
saggi e dosaggi farmacologici.

UNIVERSITA' DI CATANIA

Facoltà di giurisprudenza:
procedura penale (R).

UNIVERSITA' DI FIRENZE

Facoltà di magistero:
1) storia moderna;
2) storia contemporanea.

UNIVERSITA' DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:
1) sociologia del diritto;
2) diritto civile.

UNIVERSITA' DI MILANO

Facoltà di medicina veterinaria:
clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

Facoltà di scienze politiche:
1) statistica;
2) diritto internazionale pubblico.

UNIVERSITA' DI NAPOLI

Facoltà di architettura:
1) analisi dei sistemi urbani;
2) storia dell'architettura;
3) composizione architettonica;
4) scienza delle costruzioni.

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto pubblico.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1) fisica sperimentale;
2) clinica generale ed inorganica con elementi di organica.

UNIVERSITA' DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia dell'arte moderna.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geologia stratigrafica.

UNIVERSITA' DI SASSARI

Facoltà di magistero:
storia della filosofia medioevale.

UNIVERSITA' DI SIENA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto civile.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6481)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina

Con decreto 27 novembre 1982, n. 1835, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Latina al foglio n. 172, acque esenti da estimo, limitrofo ai mappali 448, 671, 673, di mq 150, ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 23 aprile 1982, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Latina, che fa parte integrante del citato decreto.

(6427)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Pizzoli, Montacuto, Voghera e Vezzano Ligure.

Con decreto 9 novembre 1982, n. 1158, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fosso S. Lucia, segnato nel catasto del comune di Pizzoli (L'Aquila) al foglio n. 37, prolungamento mappale 1419 (coloratura in rosso) di mq 295 e indicato nella planimetria rilasciata il 2 febbraio 1982, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale de L'Aquila, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1982, n. 1159, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del torrente Museglia in località Giara del comune di Montacuto (Alessandria) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, antistante i mappali 151-159 (coloratura in rosa) di mq 730, ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 10 gennaio 1978 in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1982, n. 1193, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Staffora, in comune di Voghera (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43, in fregio ai mappali 629, 117, 625, 626 e 627 di complessivi mq 825, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 maggio 1980 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1982, n. 1195, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del fiume Magra, segnati nel catasto del comune di Vezzano Ligure (La Spezia) al foglio n. 18, mappali 405 (mq 590) e 406 (mq 120) di complessivi mq 710 e indicato nella planimetria rilasciata il 12 gennaio 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

(6484)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° luglio 1982 al 30 settembre 1982

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
Neopharmed S.p.a. - Laboratorio biochimico Croce bianca S.r.l. - Miba - Prodotti chimici e farmaceutici S.r.l.	Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18/23	Specialità medicinali	D.M. 28-7-1982, n. 6310	Attivazione officina farmaceutica comune
Laboratori chimico-farmaceutici Pastor Farina di dott.ssa Pastor Giovanna e Enrico Mantero	Genova, stradone S. Agostino, 22/2	Id.	D.M. 9-8-1982, n. 6316	Trasferimento autorizzazione
Herdel S.r.l.	Sesto San Giovanni (Milano), via G. Di Vittorio, 307/22	Id.	D.M. 25-8-1982, n. 6319	
Geymonat sud S.p.a.	Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2	Id.	D.M. 23-9-1982, n. 6320	Estensione autorizzazione
Eurand Italia S.p.a.	Cinisello Balsamo (Milano), via Privata Pasteur n. 1/9	Specialità medicinali (coproduzione)	D.M. 19-7-1982, n. 6323	
Pharmax S.p.a.	Ancona, via Flaminia numero 109/A	Specialità medicinali	D.M. 28-7-1982, n. 6324	
Eurand Italia S.p.a.	Cinisello Balsamo (Milano), via Privata Pasteur n. 1/9	Id.	D.M. 28-7-1982, n. 6287	
Zoomedica S.p.a.	Fano (Pesaro), via Flaminia, 16, km 2,4	Id.	D.M. 5-7-1982, n. 6290	Trasferimento autorizzazione
Farmaceutici Sempio di Sempio dott. Aurelio	Carnago (Varese), via Nino Bixio, 1	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. 5-7-1982, n. 6298	
Miles Italiana S.p.a.	Cavenago Brianza (Milano), via F. L. Miles, 10	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali d'importazione	D.M. 25-8-1982, n. 6325	
Pierrel Hospital S.p.a.	Sondalo (Sondrio), strada statale dello Stelvio km 83,370	Specialità medicinali e specialità medicinali biologiche	D.M. 28-8-1982, n. 6326	
Me-Farm (Meridionale farmaceutica) S.r.l.	Napoli, via Innominata a Vigliena, 54	Specialità medicinali	D.M. 10-9-1982, n. 6327	
Vis Farmaceutici S.p.a. - Istituto scientifico delle Venezie	Padova, viale Industria, 54	Id.	D.M. 23-9-1982, n. 6329	Trasferimento autorizzazione
Fatro S.p.a. - Laboratori biochimico farmaceutici e Azienda terapeutica italiana ATI S.p.a. (officina comune)	Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317	Id.	D.M. 23-9-1982, n. 6330	Attivazione officina farmaceutica comune
Medisca S.r.l.	Pero (Milano), via G. Galilei, 9	Id.	D.M. 23-9-1982, n. 6334	
Iketon S.r.l.	Milano, via Brioschi, 17	Id.	D.M. 29-9-1982, n. 6340	

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento
Laboratorio biochimico Croce bianca S.r.l.	Brescia, via Ortigara, 22	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 28-7-1982, n. 6306
Miba - Prodotti chimici e farmaceutici S.r.l.	Milano, via Novara, 3/3	Id.	D.M. 28-7-1982, n. 6307
Neopharmed S.p.a.	Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18	Id.	D.M. 28-7-1982, n. 6308
Fatro S.p.a., Laboratori biochimico farmaceutici	Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Ponente, 317	Id.	D.M. 23-9-1982, n. 6328

(6483)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 255

Corso dei cambi del 30 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1367,200	1367,200	—	1367,200	—	—	1367,300	1367,200	1367,200	—
Dollaro canadese	1106 —	1106 —	—	1106 —	—	—	1106 —	1106 —	1106 —	—
Marco germanico .	576,250	576,250	—	576,250	—	—	576,300	576,250	576,250	—
Fiorino olandese	521,200	521,200	—	521,200	—	—	520,900	521,200	521,200	—
Franco belga .	29,242	29,242	—	29,242	—	—	29,269	29,242	29,242	—
Franco francese	203,440	203,440	—	203,440	—	—	203,550	203,440	203,440	—
Lira sterlina .	2215,800	2215,800	—	2215,800	—	—	2217 —	2215,800	2215,800	—
Lira irlandese	1910 —	1910 —	—	1910 —	—	—	1911 —	1910 —	1910 —	—
Corona danese .	163,480	163,480	—	163,480	—	—	163,400	163,480	163,480	—
Corona norvegese .	194,640	194,640	—	194,640	—	—	194,440	194,640	194,640	—
Corona svedese .	187,680	187,680	—	187,680	—	—	187,650	187,680	187,680	—
Franco svizzero .	685,560	685,560	—	685,560	—	—	686 —	685,560	685,560	—
Scellino austriaco .	81,931	81,931	—	81,931	—	—	81,980	81,931	81,931	—
Escudo portoghese	15,500	15,500	—	15,500	—	—	15,400	15,500	15,500	—
Peseta spagnola .	10,901	10,901	—	10,901	—	—	10,900	10,901	10,901	—
Yen giapponese .	5,873	5,873	—	5,873	—	—	5,870	5,873	5,873	—
E.C.U. .	1326,480	1326,480	—	1326,480	—	—	1326,480	1326,480	1326,480	—

Media dei titoli del 30 dicembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	39,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,400
» 5,50 % » » 1969-84 .	87,200
» 6 % » » 1970-85 .	82,275
» 6 % » » 1971-86 .	80,550
» 6 % » » 1972-87 .	74,725
» 9 % » » 1975-90 .	73,375
» 9 % » » 1976-91 . .	72,325
» 10 % » » 1977-92 .	79,225
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,100
» » » 1981-86 16 % .	100,25
» » » Ind. 1- 1-1980/83 .	99,850
» » » » 1-10-1980/83 .	100,125
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,950
» » » » 1-10-1981/83 .	99,875
» » » » 1-11-1981/83 .	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1981/83 . .	99,500
» » » » 1- 3-1981/84 . .	99,175
» » » » 1- 4-1981/84 . .	98,525
» » » » 1- 6-1981/84 . .	98,200
» » » » 1- 1-1982/84 . .	98,475
» » » » 1- 3-1982/84 . .	97,675
» » » » 1- 5-1982/84 . .	98,450
» » » » 1- 1-1982/86 . .	98,475
» » » » 1- 3-1982/86 . .	98,425
» » » » 1- 5-1982/86 . .	98,100
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,945
» » » 18 % 1- 7-1983	100,175
» » » 12 % 1-10-1983	94,700
» » » 12 % 1- 1-1984	94,750
» » » 12 % 1- 4-1984	92,625
» » » 18 % 1- 4-1984	99,450
» » » 12 % 1-10-1984	89,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1367,250
Dollaro canadese	1106 —
Marco germanico .	576,275
Fiorino olandese .	521,050
Franco belga .	29,255
Franco francese	203,495
Lira sterlina .	2216,400
Lira irlandese	1910,500
Corona danese	163,440
Corona norvegese .	194,540
Corona svedese .	187,665
Franco svizzero .	685,780
Scellino austriaco .	81,955
Escudo portoghese	15,450
Peseta spagnola .	10,900
Yen giapponese .	5,871
E.C.U. .	1326,480

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 dicembre 1982, n. 52.

Imposta sul reddito delle persone fisiche. Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale. Legge 3 novembre 1982, n. 835.

Alle intendenze di finanza;
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette;
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette;
Ai centri di servizio di Roma e di Milano;
e per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ai Ministeri;
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo;
Al servizio centrale degli ispettori tributari.

PREMESSA

La *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 16 novembre 1982, ha pubblicato la legge 3 novembre 1982, n. 835, recante disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.

Com'è noto, il quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la « disciplina delle agevolazioni tributarie », stabiliva che le somme da chiunque corrisposte ad uno degli anzidetti titoli godevano della esenzione dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti. Nello stesso comma si disponeva poi che gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, (il cosiddetto presalario universitario) erano esenti anche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dalla formulazione della citata disposizione del quarto comma dell'art. 34 emergeva chiaramente la volontà del legislatore di accordare la piena esenzione tributaria soltanto agli assegni corrisposti a titolo di presalario universitario, mentre le somme « corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale » venivano esentate dal solo tributo locale, ferma restando quindi la loro imponibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La predetta disposizione nulla specificava però circa la natura delle somme in questione ai fini di una loro puntuale classificazione in una delle diverse categorie reddituali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Ciò posto, esclusa qualsiasi possibilità di ricondurre le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, ecc., fra i redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, in quanto per tali redditi non si sarebbe resa necessaria alcuna specifica previsione di esenzione, tenuto conto della loro esclusione dall'ILOR prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, le somme di cui trattasi non potevano che essere ricondotte nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo, tenuto anche conto della nozione residuale che di detta categoria di redditi fornisce il secondo comma dell'art. 49 del citato decreto n. 597, con la conseguente applicazione, in sede di erogazione, della ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In ordine a tale disciplina non pochi problemi interpretativi si erano posti, sia per i soggetti erogatori (nella loro veste di sostituti d'imposta) che per la stessa Amministrazione finanziaria a causa della imprecisa terminologia talvolta adottata dai soggetti erogatori (vengono spesso qualificate come « borse di studio » anche i costi per la selezione del personale da assumere) e sia a causa della presenza di eventuali elementi aggiuntivi che potrebbero indifferentemente far rientrare le somme in questione in diverse categorie di redditi, con evidenti effetti sul trattamento tributario relativo.

Di qui l'esigenza di una revisione della disciplina tributaria dei redditi in parola, avente il duplice scopo di rendere più puntuale l'esatta individuazione delle fattispecie imponibili e di agevolare il regime fiscale delle somme in oggetto, attesa anche la loro particolare funzione.

A tali finalità risponde la legge 3 novembre 1982, n. 835, mediante una integrazione ed una modificazione delle norme contenute nei decreti presidenziali numeri 597, 600 e 601 del 29 settembre 1973, i cui effetti vengono qui di seguito illustrati.

1) AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO

Si è già ricordato che i problemi interpretativi emergenti dalla previgente normativa derivavano anche dal fatto che sovente la denominazione delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio, ecc. usata dagli eroganti non coincideva con la denominazione usata dal legislatore tributario.

Nel delineare le fattispecie formanti oggetto della nuova disciplina fiscale, la legge n. 835, all'art. 1, ha innanzitutto individuato le stesse mediante una disposizione integrativa contenuta nella lettera *g*) (aggiunta nell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597), che, proprio per la sua collocazione nel citato art. 47, ha attribuito alle somme in questione la qualificazione di redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente.

Ai fini della previsione normativa è stata sostanzialmente riprodotta, in tale lettera, la formulazione di cui alla prima parte del quarto comma del già menzionato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, a sua volta modificato dall'art. 4 della legge n. 835, mediante la soppressione della corrispondente previsione.

La sostanziale riproposizione nella lettera *g*) della previgente disposizione di cui al richiamato quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, dettata dall'esigenza di mantenere inalterate la stesse fattispecie già assoggettabili all'IRPEF, si accompagna ad una più esatta individuazione delle somme rientranti nella nuova previsione agevolativa di cui alla legge in commento.

Per una puntuale applicazione della nuova disciplina agevolativa si rende pertanto necessario fornire qualche chiarimento.

La nuova normativa fa esplicito riferimento alle somme corrisposte ad uno dei seguenti titoli:

a) borsa di studio;

b) assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale,

« quanto il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante ».

Rispetto alla formulazione del previgente art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 il primo elemento discriminante fornito dalla nuova disposizione è dato dalla sopratrascritta espressione « ... quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante ».

Con tale inciso si è inteso sancire che l'autonoma previsione tributaria di cui alla lettera *g*) aggiunta nell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 deve essere riferita esclusivamente a quelle ipotesi in cui la percezione delle somme ad uno degli anzidetti titoli non avvenga in dipendenza del lavoro prestato, in quanto altrimenti le somme erogate si cumulerebbero con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente, secondo quanto dispone il primo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Pertanto, stante il chiaro riferimento al beneficiario delle erogazioni, ne deriva che in ipotesi di regolamenti attributivi delle erogazioni in parola direttamente ai familiari del dipendente o del pensionato l'applicazione del trattamento agevolativo non può essere esclusa, in quanto il collegamento al rapporto di lavoro (in atto o pregresso) esistente fra erogante e genitore o familiare dell'avente diritto costituisce soltanto una delle condizioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari.

In buona sostanza, ai fini della esatta portata della condizione limitativa (rapporto di lavoro dipendente fra erogante e beneficiario), si chiarisce che se l'ente erogatore intende premiare esplicitamente i figli o altri familiari del proprio dipendente il riferimento al rapporto di lavoro, limitativo del nuovo trattamento agevolativo, non rileva, ponendosi nella specie solo quale presupposto per l'individuazione della categoria dei beneficiari; se invece l'erogazione va a premiare o incentivare l'attività di studio del dipendente oppure venga fatta a suo nome sia pure per contribuire alle spese di mantenimento agli studi dei figli, allora la condizione limitativa opera in modo completo e riemerge in tal caso il criterio fissato nel richiamato primo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, ai sensi del quale tali erogazioni vanno ricomprese negli emolumenti comunque denominati percepiti dal lavoratore in dipendenza del lavoro prestato.

Per quanto riguarda poi l'ambito oggettivo delle erogazioni evidenziate alle precedenti lettere *a*) e *b*) si osserva che per borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite in favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.

Relativamente alle fattispecie riconducibili nell'anzidetta lettera *b*) (assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale) si precisa che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative a corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla lettera *g*) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 le spese sostenute ai fini di una selezione preliminare del personale da assumere.

Naturalmente, le predette erogazioni quando vengono effettuate in presenza di un rapporto di lavoro esistente fra soggetto erogante e beneficiario non rientrano nella previsione di cui alla lettera *g*) dell'art. 47, ma vanno cumulate, come già precisato, con la ordinaria retribuzione del dipendente per essere assoggettate alla normale disciplina dei redditi di lavoro dipendente sulla base dei criteri fissati dal già citato primo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 e con la conseguente applicazione della ritenuta alla fonte prevista dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Peraltro, l'ampia formula adottata dal legislatore (assegno, premio o sussidio) — chiaramente intesa ad individuare ogni forma di erogazione finalizzata ad aiutare ed a premiare soggetti meritevoli, per fini di studio o di addestramento professionale, pur senza alcun carattere sinallagmatico — porta parimenti ad escludere che la adozione del termine « sussidio » possa costituire il presupposto giuridico per il riconoscimento di un regime di piena esenzione, atteso che, in base al disposto del terzo comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601, la totale immunità fiscale compete esclusivamente ai sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, anche se talvolta correlati ad esigenze di studio (come, ad esempio, i sussidi per concorso nell'acquisto di libri scolastici).

2) Base imponibile

Ceme già evidenziato, la nuova disposizione di cui alla lettera *g*), aggiunta nell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, prende in esame le « somme » corrisposte ad uno dei titoli di cui s'è detto in precedenza.

Per una corretta applicazione della nuova disciplina tributaria è opportuno precisare che nell'ammontare delle somme da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile vanno computati tutti gli importi in denaro a qualsiasi titolo corrisposti in relazione all'erogazione degli emolumenti previsti dalla richiamata lettera *g*) dell'art. 47, anche sotto forma di rimborsi per spese di viaggio, di alloggio, di vitto ecc. ovvero il valore normale di tali prestazioni se gratuitamente offerte dall'erogante. Infatti, il più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 stabilisce nell'art. 1 — il cui conte-

nuto è di portata generale — che il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è costituito dal possesso di redditi in danaro o in natura, continuativi od occasionali, da qualsiasi fonte essi provengano, e quindi anche se collegati ad erogazioni del tipo di quelle in esame.

Per la valutazione in denaro delle erogazioni in natura soccorre la disposizione di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597, che fa riferimento al «valore normale» delle erogazioni stesse, valore da determinarsi secondo i criteri fissati nel terzo comma del medesimo articolo.

Nessuna deduzione è prevista per spese di produzione del reddito ai fini della determinazione della base imponibile, in quanto ogni e qualsiasi deduzione a tale titolo, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, deve ritenersi assorbita dalla detrazione forfettaria di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, come sarà precisato al successivo punto 3).

3) NUOVO TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Poiché la lettera *g*) del primo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, nella quale sono ricompresi i redditi in questione, non viene richiamata nell'ultimo comma dello stesso art. 47, ne consegue che l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente comporta anche l'applicabilità delle detrazioni previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, oltre a quelle di natura soggettiva di cui all'art. 15 dello stesso decreto, comunque spettanti a tutti i soggetti d'imposta.

L'attribuzione di tali detrazioni — e, cioè, con riferimento a quelle vigenti per l'anno 1982, di L. 36.000 per quota esente, di L. 240.000 per spese di produzione e di L. 18.000 per oneri personali — comporta in sostanza che le erogazioni di che trattasi saranno in pratica escluse dalla tassazione quanto meno fino all'ammontare di L. 2.940.000, pari ad un'imposta di L. 294.000, corrispondente alla somma delle già menzionate detrazioni, cui si devono aggiungere, se ne sussistono i presupposti, quelle per carichi familiari, il cui effetto comporterà pertanto una elevazione del tetto di sostanziale immunità.

Per quanto riguarda la detrazione di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 (L. 240.000 per l'anno 1982) si precisa che tale detrazione spetta nell'intera misura, senza alcun ragguaglio a periodi dell'anno, trattandosi di emolumenti non correlati ad una prestazione di lavoro dipendente.

E' appena il caso di sottolineare che nei casi di specie non trova applicazione l'ulteriore detrazione di imposta di L. 130.000 prevista dal decreto-legge n. 787 del 22 dicembre 1981, convertito nella legge n. 52 del 26 febbraio 1982, posto che tale ulteriore detrazione si applica soltanto ai possessori di redditi di lavoro dipendente — alle condizioni previste dai provvedimenti legislativi testè richiamati — e, per quanto concerne i possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, unicamente ai possessori dei redditi di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 47 del più volte citato decreto n. 597.

4) APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO DA PARTE DEI SOGGETTI EROGATORI

Con la disposizione dell'art. 3 della legge n. 835 viene aggiunto all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 un nuovo comma, con il quale viene stabilito che i soggetti indicati nel primo comma del precedente art. 23 dello stesso decreto, nonché le amministrazioni dello Stato e le altre Amministrazioni indicate nel successivo art. 29 sempre dello stesso decreto n. 600 (sostituti d'imposta), debbono operare, all'atto del pagamento delle somme indicate nella nuova lettera *g*) dell'art. 47, una ritenuta d'acconto, con obbligo di rivalsa, nella misura del 10 per cento, da applicare sulla parte eccedente l'ammontare di reddito non soggetto a tributo per effetto delle detrazioni d'imposta previste dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Con tale disposizione si è stabilito che le ritenute vengono effettuate con aliquota corrispondente a quella minima del 10 per cento, in relazione alla generale modesta entità delle erogazioni in questione e solamente sulla parte delle somme che eccede l'ammontare corrispondente alle detrazioni di imposta spettanti al beneficiario delle erogazioni stesse.

Pertanto, quali che siano le modalità di erogazione (in unica soluzione o a ratei periodici) l'obbligo di effettuazione della ritenuta sorge soltanto dopo che l'imponibile corrispondente alle detrazioni spettanti nel periodo d'imposta sia stato integralmente coperto dalle detrazioni medesime.

Come già precisato, l'aliquota applicabile è quella del 10 per cento, ed in tale misura rimane stabilita, quale che sia l'importo della erogazione posta in pagamento e quale che sia il momento del pagamento, rispetto all'eventuale diversa data prevista dal regolamento, restando esclusa qualsiasi ipotesi di tassazione separata per carenza dei presupposti giuridici (tale forma di tassazione è consentita, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, soltanto per gli emolumenti arretrati correlati a prestazioni di lavoro dipendente).

In ordine a tale meccanismo giova precisare che in sede di prima applicazione, qualora i sostituti d'imposta abbiano già corrisposto, nel corso dell'anno 1982, dei ratei assoggettandoli al previgente regime impositivo (ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600), detti ratei non vanno riconsiderati ai fini del nuovo trattamento. Ciò discende dal differente criterio di temporalità adottato dall'art. 5 del provvedimento in oggetto: tale norma, infatti, stabilisce che soltanto le disposizioni di carattere sostanziale degli articoli 1, 2 e 4 hanno effetto per i redditi percepiti dal primo gennaio 1982.

Le conseguenze di tale disposizione comportano che, mentre ai fini della classificazione delle somme in questione il percettore dovrà tenere conto, in sede di dichiarazione, delle modifiche introdotte (in pratica, considererà quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le cennate erogazioni, ancorché assoggettate alla ritenuta di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 nel corso del 1982), i sostituti d'imposta dovranno applicare, a decorrere dal 1° dicembre 1982, (data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 835), la

nuova ritenuta del 10 per cento sulle somme che andranno a corrispondere da tale data, ovviamente tenendo conto delle detrazioni d'imposta spettanti. Si è così inteso evitare un inutile ricalcolo dei ratei già posti in pagamento.

La suddetta decorrenza deriva dalla applicazione della normale vacatio legis, tenuto conto che la legge n. 835 è stata pubblicata, come già ricordato, nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1982.

Si ribadisce altresì che sia le detrazioni di cui all'art. 16 (come già chiarito per quella di cui alla lettera *a*) di detto articolo) che quelle di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 spettano sempre per intero, quale che siano le modalità di erogazione delle somme di cui all'art. 47, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 (in unica soluzione o con il sistema dei ratei periodici).

Si richiama l'attenzione dei sostituti d'imposta sull'esigenza di acquisire dai singoli percettori delle somme in questione una dichiarazione circa la spettanza delle detrazioni stesse, in relazione all'eventuale godimento delle stesse correlata alla percezione nello stesso periodo d'imposta di altri emolumenti che diano parimenti diritto alle cennate detrazioni. Infatti, tali detrazioni possono essere godute dallo stesso percettore per una sola volta nel medesimo periodo di imposta.

5) ULTERIORI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

L'assoggettabilità al sistema delle ritenute alla fonte delle somme in rassegna e l'attribuzione delle detrazioni d'imposta, unitamente agli altri obblighi di versamento delle ritenute, di presentazione della dichiarazione mod. 770 e del rilascio delle certificazioni ai percettori, richiedono alcuni chiarimenti in ordine agli ulteriori adempimenti dei sostituti d'imposta.

A) *Registrazioni nelle scritture contabili.*

Atteso il criterio di carattere generale sancito dal secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 sembra opportuno, ai fini di agevolare i riscontri da parte degli uffici tributari che, pur in assenza di una specifica previsione della fattispecie in rassegna nell'ambito della materia disciplinata dall'art. 21 dello stesso decreto, i sostituti d'imposta istituiscano appositi registri o schede da cui si possano rilevare i seguenti elementi: generalità complete di ciascun percettore, domicilio fiscale dei medesimi, numero di codice fiscale (necessario per il corrispondente adempimento di presentazione del modello 770), ammontare complessivo delle erogazioni poste in pagamento in ciascun periodo d'imposta, compresa l'esposizione in lire delle erogazioni in natura, data della messa in pagamento, ammontare delle singole detrazioni attribuite, ammontare della ritenuta eventualmente operata, importo netto corrisposto, data del versamento delle ritenute.

Analogamente a quanto previsto con riferimento al registro del personale dipendente operante all'estero, anche per le scritture in questione non sussiste alcun obbligo di vidimazione.

B) *Certificazioni.*

I sostituti d'imposta che erogano le somme di cui alla nuova lettera *g*) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 dovranno provvedere a rilasciare agli interessati, ai sensi del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, la certificazione delle somme corrisposte nell'anno, specificando la relativa causale, l'importo delle detrazioni attribuite e la misura delle stesse, l'ammontare delle ritenute operate nonché il numero di codice fiscale del soggetto erogatore e del percettore.

Per la redazione della predetta certificazione non è previsto alcun modello ufficiale essendo sufficiente che la certificazione stessa provenga dal soggetto erogatore, tenuto a sottoscriverla, e che contenga gli elementi essenziali avanti ricordati.

Per le certificazioni da rilasciarsi per le somme erogate nell'anno 1982, durante il quale fino alla entrata in vigore della legge n. 835 è stata operata sugli importi corrisposti la ritenuta prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, i sostituti d'imposta evidenzieranno nelle predette certificazioni le ritenute d'acconto effettuate distinguendole, in caso di coesistenza, fra quelle operate ai sensi del richiamato art. 25 e quella operata ai sensi della nuova disposizione dell'art. 24 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

C) *Dichiarazione modello* 770.

Ai fini della evidenziazione nel mod. 770 (dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta), i soggetti che erogano le somme in rassegna sono tenuti a farne oggetto di dichiarazione utilizzando il quadro *C* del suddetto modello, laddove si devono, appunto, indicare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, evidenziando nella colonna 3 dello stampato le somme non assoggettate a ritenuta perché assorbite dalle detrazioni spettanti al percettore.

Tale quadro sarà utilizzato anche per le erogazioni effettuate nell'anno 1982 in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 835, per le quali si rendeva applicabile il regime di ritenuta alla fonte previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600. L'indicazione dell'ammontare delle ritenute effettuate sarà globale, comprensivo cioè sia degli importi delle ritenute effettuate in base all'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 che di quelli relativi alla nuova ritenuta del 10 per cento di cui all'art. 24, ultimo comma, dello stesso decreto.

D) *Versamento delle ritenute.*

Per quanto concerne il versamento in esattoria delle ritenute alla fonte — da effettuarsi nei termini previsti dal primo comma, n. 1, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 — i sostituti d'imposta dovranno utilizzare, a seconda che il versamento abbia luogo, rispettivamente, in esattoria o a mezzo conto corrente postale, la distinta di versamento mod. 6 modul. *F* Imposte numero 506 o il bollettino mod. 1 modul. *F* Imposte numero 501, utilizzando il codice 1011, concernente le « ritenute sulle borse di studio ».

Al riguardo si fa presente che, in attesa della predisposizione dei nuovi stampati, gli interessati potranno utilizzare quelli non aggiornati, provvedendo ad integrare le apposite distinte con il numero di codice anzidetto ed a barrarlo, indicando di fianco l'importo delle ritenute formanti oggetto del versamento.

6) Adempimenti dei soggetti percettori

Per effetto della entrata in vigore dal primo gennaio 1982 delle norme sostanziali contenute negli articoli 1, 2 e 4 della legge n. 835, la nuova disciplina tributaria relativa alla classificazione reddituale delle somme indicate nella nuova lettera *g)* dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 trova applicazione fin dalla dichiarazione annuale da presentare nell'anno 1983, relativamente ai redditi della specie conseguiti nel corso dell'anno 1982.

Ciò premesso, poiché la ritenuta delle somme in questione svolge funzione di prelievo alla fonte a titolo di acconto, i percettori dovranno presentare la dichiarazione mod. 740, con l'indicazione nel quadro *C*, delle somme percepite, ai fini della liquidazione della imposta eventualmente dovuta, tenendo conto anche degli altri redditi posseduti dallo stesso percettore e scomputando dall'imposta corrispondente al reddito complessivo le ritenute d'acconto subite risultanti dal certificato del sostituto d'imposta che va allegato in originale alla dichiarazione stessa.

A tal fine si chiarisce ancora una volta che le detrazione di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 spettano una sola volta, anche se in misura integrale, per ciascun periodo di imposta. Ne consegue che, ove il percettore abbia già goduto nel corso dell'anno di quote di detrazioni ad analogo titolo, in sede di dichiarazione si dovrà tener conto una sola volta delle detrazioni spettanti.

Si fa infine presente che l'art. 2 della legge in esame, per effetto della modifica apportata al quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, accorda l'esonero dall'obbligo della dichiarazione a quei soggetti che abbiano percepito nel corso dell'anno somme a titolo di borsa di studio o assegni similari di cui alla richiamata lettera *g)*, che da sole o in concorso con altri redditi di lavoro dipendente non superino l'ammontare complessivo di L. 1.380.000.

In attesa dell'aggiornamento di tale limite di esonero ai nuovi importi delle detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16, si consente che, nelle ipotesi di soggetti percettori di soli redditi di cui alla nuova lettera *g)* dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, l'esonero dalla dichiarazione annuale mod. 740 può essere esteso a tutti i casi in cui gli importi di reddito percepiti restano completamente assorbiti dalle cennate detrazioni d'imposta previste nel primo comma dell'art. 15 e nell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

*
* *

I Ministeri cui la presente è diretta per notizia sono pregati di portare a conoscenza degli enti ed organismi sottoposti alla loro vigilanza il contenuto della presente.

Le intendenze di finanza cureranno la massima diffusione in sede locale della presente, avvalendosi dei mezzi che riterranno più idonei.

Si pregano gli ispettorati compartimentali di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici distrettuali, fornendo un cenno di assicurazione allo scrivente, unitamente alle intendenze di finanza.

Il Ministro: Forte

(6460)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Scuola superiore della pubblica amministrazione

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione al quarto corso di preparazione con concessione di settantanove borse di studio, per il reclutamento di sessantasei impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del bando di concorso pubblico, per l'ammissione al quarto corso di preparazione, Ministeri vari, con concessione di settantanove borse di studio, per il reclutamento di sessantasei impiegati civili alla settima qualifica funzionale (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1982), si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata affissa la graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso suddetto.

Pertanto, i vincitori utilmente collocati nei primi settantanove posti della suddetta graduatoria, dovranno, a pena di decadenza, provvedere entro trenta giorni dal presente avviso, all'invio dei documenti prescritti e secondo le modalità previste nello stesso art. 13 sopracitato.

(6544)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a cento posti di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 288, e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni ed autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per i profughi della Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile e, in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta dell'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento degli organici nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1975 e 3 gennaio 1980, con i quali, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati determinati i programmi d'esame dei concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 10 agosto 1976, n. 557, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato in favore dei giovani iscritti nelle liste di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera tecnica direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 5 della predetta legge 23 dicembre 1980, n. 930, che prevede la deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 66;

Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cento posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dei posti suddetti 1/6 è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1972, n. 748, al personale della carriera di concetto con qualifica di geometra e perito capo o equiparata, nonché di geometra e perito principale o equiparata, in possesso della laurea in ingegneria.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori verranno assegnati presso i comandi provinciali VV.F. tenendo conto delle esigenze di servizio da valutare all'atto della assegnazione dei candidati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) La laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altro titolo di studio.

2) L'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere agli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229; nonché per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1228; nonché per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938, il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato, agli effetti del limite di età;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, della legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza e per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino gli anni 35.

III) il limite massimo di 30 anni è, altresì, elevato:

a) di un anno, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2), purché complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei VV.F. in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età.

3) Avere assolto gli obblighi di leva.

4) La statura non inferiore ai metri 1,65.

5) La piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte.

Alla visita medica il candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento.

6) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

7) Avere il godimento dei diritti politici.

8) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonché, gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2 dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, (funzionario competente a ricevere la documentazione; notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuli disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titoli I capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 5, *Roma, nei giorni* 20 *e* 21 *aprile* 1983, *con inizio alle ore* 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che verranno comunicati con lettera personale.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli elenchi, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza della nomina, indicati nell'allegato *A*.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il trentesimo anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentesimo anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo.

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo.

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autenticata del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6), e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora risultati non idonei, sarà dichiarata nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio delle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di prima classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a consigliere, eserciterà le funzioni di segretario.

Il funzionario dirigente la divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1982

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1982
Registro n. 25 Interno, foglio n. 92

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) Costruzioni civili ed industriali: Travature - muri di sostegno - strutture varie e calcoli relativi alla stabilità - caratteristiche dei materiali da costruzione - lesioni nei fabbricati - crolli - nozioni sulle costruzioni antisismiche.

2) *a*) Meccanica applicata alle macchine e macchinario - macchine termiche - macchine idrauliche.

b) Idraulica: Nozioni generali - acquedotti e fognature - calcoli delle condotte d'acqua - nozioni sul regime dei fiumi (piene e alluvioni).

c) Elettrotecnica: principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - impianti di distribuzione e di utilizzazione.

3) Fisica tecnologica: Trasmissione del calore - riscaldamento - ventilazione - termodinamica.

4) Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili - sostanze infiammabili - miscele e sostanze esplodenti - gas nocivi.

5) Legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

6) Diritto comunitario.

La prima prova scritta, comune a tutti i candidati, verte sugli argomenti di cui al n. 1).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*), *c*).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

ALLEGATO *A*

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dagli articoli 10 e 14 a quanto segue:

1) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenze delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra altoatesini, nonché i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui sono indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonché la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966 n. 851, nonché l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonché la natura della minorazione fisica del concorrente e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) orfani:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935 n. 2111), o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azione singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di

guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile la prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizioni nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimarite dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato in godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966 n. 851;

4) profughi: i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie dei profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 4 marzo 1952 n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri, dalla Rhodesia e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) cittadini deportati o internati: i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

7) madri e sorelle dei caduti: le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*), e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) decorati e feriti in combattimento: gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.: coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non posteriore a quella indicata nell'art. 14 del bando;

12) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non posteriore a quella indicata nel citato art. 14;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non posteriore a quella di cui al ripetuto art. 14 rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato; nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - P.zza del Viminale - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a cento posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 30° anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perchè . . . .;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . .;

è in possesso della laurea in ingegneria . . . . . (indicare la specializzazione) conseguita presso l'Università degli studi di . . . . nell'anno accademico . . . .;

per quanto riguarda gli obblighi di leva, la sua posizione è la seguente: . . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . in qualità di . . ed ha cessato tale servizio per i seguenti motivi
(ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . .);
non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;
desidera ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo

Data .

Firma .
(La firma deve essere autenticata)

(6400)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di matematica finanziaria . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di matematica finanziaria della facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano n. 9, Roma, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6493)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di merceologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di merceologia della facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano n. 9, Roma, alle ore 9 del sessantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6494)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(6495)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 108, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di comunicazioni elettriche, facoltà di ingegneria, via Eudossiana, 18, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983;
seconda prova scritta: 14 gennaio 1983.

(6499)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Parma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di chimica generale, via D'Azeglio, 85, Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 8 febbraio 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di economia rurale e zooeconomia, facoltà di medicina veterinaria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9,30.

(6500)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di anatomia umana normale, via De Toni, 14, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 9,30.

(6496)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, istituto di chimica biologica, via Taramelli, 3/*A*, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 7 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 8 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, dipartimento chimica farmaceutica, viale Taramelli, 12, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 8 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 10 febbraio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 109, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, istituto di elettronica e comunicazioni elettriche, Strada Nuova, 106/*C*, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 7 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova: 8 febbraio 1983, ore 14.

(6497)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di lettere, gruppo di discipline n. 38, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di filologia romanza (palazzo S. Giuliano), piazza Università, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, ist. patologia chirurgica II (osp. Vittorio Emanuele), Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 11 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 105, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di idraulica, viale A. Doria, 6, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 9 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 128, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di elettrotecnica, viale A. Doria, 6, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 9.

(6498)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Pisa

Le prove d'esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1982, avranno luogo presso l'istituto di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia, via S. Zeno, 33, Pisa, con il seguente diario:

16 febbraio 1983, ore 8,15, prova pratica con relazione scritta;

17 febbraio 1983, ore 15, colloquio.

(6501)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso il Politecnico di Torino. (Rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982 alla pag. 8957 si comunica che le prove d'esame relative al concorso ad un posto di tecnico laureato presso il servizio elaborazione dati (già centro di calcolo) stabilite per i giorni 10, 11 e 12 gennaio 1983 sono da intendersi fissate per i seguenti giorni:

prima prova: 31 gennaio 1983, ore 9;

seconda prova: 1° febbraio 1983, ore 9;

terza prova: 2 febbraio 1983, ore 9.

(6502)

Diario delle prove di esame del concorso a posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino. (Rettifica)

Si comunica che le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982 alla pag. 8958, relativamente ai sottoindicati istituti sono fissate secondo il seguente calendario, a rettifica di quanto già indicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra citata:

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica industriale: 10 febbraio 1983, ore 9, anziché il 12 gennaio 1983;

istituto di scienza delle costruzioni: 24 febbraio 1983, ore 9, anziché il 10 gennaio 1983;

istituto di chimica generale ed applicata: 14 febbraio 1983, ore 9, anziché l'11 gennaio 1983;

istituto di idraulica: 21 febbraio 1983, ore 9,30, anziché il 14 gennaio 1983;

istituto di fisica sperimentale: 9 febbraio 1983, ore 8,30, anziché il 7 gennaio 1983.

Facoltà di architettura:

istituto di metodologia dell'architettura e progettazione: 3 marzo 1983, ore 9, anziché il 13 gennaio 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(6503)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Ente in Lipari (Messina).

(801/S)

OSPEDALI « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di endoscopia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale;
due posti di aiuto e un posto di assistente della divisione di neonatologia con sezione immaturi;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'Ente in Trapani.

(802/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 359 del 31 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale maggiore di Modica: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizi operai.

Unità sanitaria locale n. 16, in Val d'Era: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio ad alta specializzazione di cucina nella posizione funzionale di operatore tecnico.

Ente ospedaliero « A. Ajello e B. Nagar », in Mazara del Vallo: Concorsi pubblici, per soli titoli, ad un posto di ausiliaria socio-sanitaria presso l'ospedale di Mazara del Vallo e ad un posto di ausiliaria socio-sanitaria presso l'ospedale « B. Nagar » di Pantelleria.

Istituto autonomo per le case popolari, in Acireale: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio con la qualifica di elettromeccanico.

Istituto neurologico « C. Besta », in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di centralinista.

Ospedale generale di zona « S. Giacomo e Altopasso », in Licata: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di portantino, ad un posto di inserviente di lavanderia e ad un posto di elettricista comune.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa: Concorso pubblico, per titoli, con prova di idoneità tecnica, a tre posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830020)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte *costituzionale, senza supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 95.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000

Un fascicolo **L. 500** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.